

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

PGPC_890

REV. 0.3

Status del Documento

Identificazione

Titolo	Segnalazione di illeciti		
Tipo	Procedura Gestionale		
Revisione	0.3		
N. Pagine	10		
Diffusione	☒ LAZIOcrea Pubblico	☐ LAZIOcrea Riservato	☐ LAZIOcrea Confidenziale
Status	☐ In lavorazione	☐ Bozza	☒ Pubblicato

Indice

1.	Scopo e Campo di Applicazione.....	4
2.	Riferimenti Normativi.....	5
3.	Terminologia e Definizioni.....	6
4.	“Whistleblowing”	7
5.	Applicazione informatica on line.....	8
6.	Modalità operative.....	9
7.	Responsabilità	10

1. Scopo e Campo di Applicazione

LAZIOcrea individua il Whistleblowing come strumento per l'individuazione di irregolarità o di reati.

Il "Whistleblowing" è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. "whistleblower") sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela.

Il personale dipendente di LAZIOcrea, un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore della stessa, possono accedere all'applicazione informatica "LAZIOcreawhistleblowing" per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti.

Le condotte oggetto di possibile segnalazione riguardano:

- corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
- cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- appalti illegittimi;
- concorsi illegittimi;
- conflitto di interessi;
- mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- adozione di misure discriminatorie da parte di LAZIOcrea;
- assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017;
- incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013;
- violazioni illecite, che ritengano che si siano verificate, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Gestione e Controllo aziendale, ovvero dei presidi di natura organizzativa posti in essere da LAZIOcrea.

2. Riferimenti Normativi

- UNI ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione Anticorruzione - Punto 8.9
- Legge n. 190/2012
- Legge 179/2017
- Deliberazione A.N.AC. n. 6 del 28/4/2015
- Delibera A.N.AC. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”

3. Terminologia e Definizioni

Ai fini del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione di LAZIOcrea S.p.A., si applicano i termini e le definizioni di cui alla UNI ISO 37001:2016.

Alle abbreviazioni che seguono, ricorrenti nella presente procedura, onde evitare ambiguità, sono associate le definizioni indicate:

DEFINIZIONI	
Analisi del rischio	Processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione

FUNZIONI	
PCDA	Presidente Consiglio di Amministrazione
FC	Funzione di Conformità
RSGC	Responsabile Sistemi di Gestione e Controllo
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

4. “Whistleblowing”

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 introduce una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che, al di fuori di casi di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il principio espresso nell'articolo sopra riportato è stato recepito nell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dalla L. n. 179/2017 che ha recepito le indicazioni delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” adottate con deliberazione A.N.AC. n. 6 del 28/4/2015.

Viene così stabilito, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione.

Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela accordata, la legge aggiunge che spetta all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione.

Viene confermato inoltre che tali tutele non potranno attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo o colpa grave.

Infine, in relazione all'ambito applicativo, sempre sulla scorta delle indicazioni delle citate linee guida dell'ANAC, vengono espressamente ricompresi nell'ambito della tutela anche i dipendenti degli enti sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Oltre alla tutela, la legge 179 del 2017 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa.

Ferma restando la fondamentale premessa secondo cui l'identità del segnalante non può essere rivelata, la citata legge indica:

- i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile prevenzione della corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile);
- le modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad apposite istruzioni operative dell'ANAC.

Inoltre, in virtù dei principi di cui alla UNI ISO 37001, tutte le fasi della presente procedura saranno gestite unitamente all'RPCT dalla Funzione di Conformità.

5. Applicazione informatica on line

L'A.N.AC. in data 8 febbraio 2018, ha reso disponibile sul proprio sito l'applicazione informatica "Whistleblowing" prevista come unica modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici e assimilati che vogliano rivolgersi direttamente all'ANAC, nell'ottica di garantire la più elevata tutela di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione.

Tale applicazione consente infatti al segnalante registratosi di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. "key code") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà dialogare con l'ANAC in modo spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione. L'ANAC infatti, qualora la ritenga fondata, provvederà o a contattare il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione oggetto della segnalazione o a disporre l'invio della stessa alle istituzioni competenti (Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Ispettorato per la funzione pubblica).

LAZIOcrea ha deciso di configurare tale piattaforma informatica come unico strumento di segnalazione di condotte illecite. L'applicazione, adattata alle esigenze e specifiche della Società, è operativa dal 24 aprile 2019 e accessibile attraverso il proprio sito internet www.laziocrea.it, sezione **"Società Trasparente"**, sottosezione **"Prevenzione della Corruzione"** - **Segnalazione di illeciti - Whistleblowing**.

Il dipendente LAZIOcrea o il lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore della nostra Società che intendano segnalare una condotta illecita potranno scegliere di avvalersi o dell'applicazione informatica online di A.N.AC. o di quella di LAZIOcrea. In ogni caso, l'applicazione consente al segnalante registratosi di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. "key code") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà dialogare con A.N.AC. o LAZIOcrea (a seconda dei casi) in modo spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante invii ad A.N.AC. una segnalazione avente ad oggetto la nostra Società e A.N.AC. la ritenga fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», l'Autorità può avviare, in un'ottica di prevenzione della corruzione, un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della nostra Società o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali, a titolo esemplificativo, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

6. Modalità operative

Il segnalante invia la segnalazione attraverso l'applicazione online "Whistleblowing".

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato e, in particolare:

- a. informazioni relative al segnalante (qualifica e mansione lavorativa del segnalante all'epoca dei fatti segnalati, eventuali dati identificativi e di contatto del segnalante);
- b. circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (durata della condotta illecita, sede dell'ufficio in cui si è verificata la condotta illecita, tipologia di condotta illecita);
- c. descrizione dei fatti (è possibile allegare evidenze documentali e/o multimediali per documentare e comprovare i fatti segnalati);
- d. eventuali generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (informazioni relative ai soggetti privati e/o imprese coinvolti nei fatti);
- e. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificarne l'autore, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il lavoratore che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e considerate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Il RPCT congiuntamente alla Funzione di conformità sono gli unici soggetti titolati a ricevere le segnalazioni e ad accedervi. Gli stessi prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria avvalendosi, se necessario, della propria struttura. Se indispensabile, richiedono chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, la Società pubblicherà sul proprio sito istituzionale e sul portale dipendenti la presente procedura al fine di darne la massima visibilità.

Pertanto, la segnalazione può essere effettuata esclusivamente mediante l'applicazione informatica "Whistleblowing" - Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

7. Responsabilità

Di seguito si riporta matrice delle funzioni responsabili connesse alla presente procedura:

Procedura	Soggetti responsabili		
	PCDA	FC	RSGC
Redazione/modifica			R
Verifica		R	
Approvazione	R		

Legenda: R: Responsabile